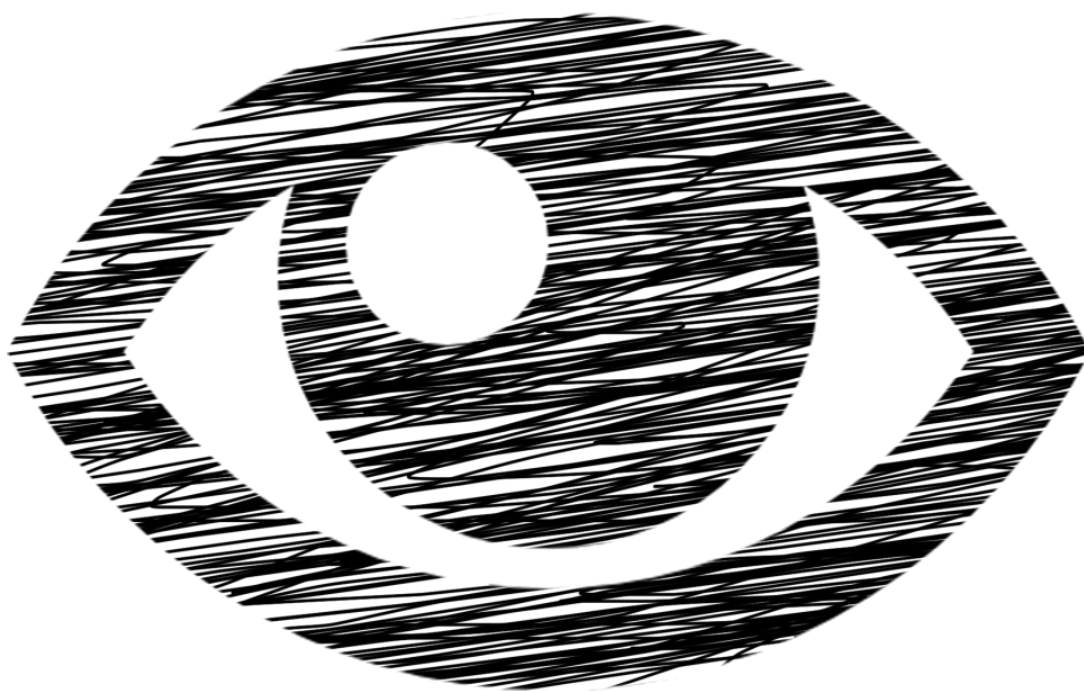


Controlli a distanza sui lavoratori: alcuni recenti chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con circolare Circolare del 19 febbraio 2018 n. 5, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato *"Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di **impianti audiovisivi** e di **altri strumenti di controllo** ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970"*



La circolare muove dalla premessa che i **limiti all'utilizzo delle varie strumentazioni** siano necessariamente correlati alle **specifiche ragioni giustificatrici** individuate dall'impresa.

Se sussistono finalità che giustificano il controllo l'impianto di videosorveglianza di cui si chiede l'installazione può anche **inquadrare direttamente i lavoratori**, senza che sia necessario introdurre limitazioni quali l'angolo di ripresa della telecamera o l'oscuramento del volto dell'operatore.

Si può evitare di specificare il **posizionamento predeterminato delle telecamere** e l'**esatto numero degli impianti** da installare, anche in considerazione del rilievo per cui l'ubicazione di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni in ambito aziendale.

In relazione alla tutela del "patrimonio aziendale" che giustifica l'installazione degli impianti di videosorveglianza occorre verificare la ricorrenza della **finalità giustificatrice dichiarata** e il rispetto dei principi di **proporzionalità, correttezza e non eccedenza** previsti dal Garante della Privacy.

Pertanto i dispositivi che si attivano quando sono presenti in azienda lavoratori sono legittimi solo se siano state rilevate specifiche anomalie e dopo che siano state esperite altre misure di prevenzione meno invasive per i lavoratori.

La circolare tratta anche le **tecnologie video ip**, che consentono il trasferimento dei dati video e audio in formato digitale; l'Ispettorato ammette l'utilizzo di queste tecnologie da postazione remota solo "in casi eccezionali debitamente motivati" evidenziando che l'accesso alle immagini registrate va tracciato in modo che i relativi **log di accesso** siano **conservati** per un periodo non inferiore a sei mesi.

Viene ammessa l'installazione sulle macchine di **sistemi di riconoscimento biometrico**, ad esempio per l'accesso ad aree sensibili.

Rientrando tra gli strumenti indispensabili "*a rendere la prestazione lavorativa*" non necessitano della procedura autorizzativa.

Scarica la Circolare INL 19 febbraio 2018 n. 5

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

